



ORDINE DEI DOTTORI AGRONOMI E DOTTORI FORESTALI DELLA PROVINCIA DI MATERA

NORME REGOLAMENTARI PER L'USO DEL TIMBRO ATTESTANTE L'ISCRIZIONE NELL'ALBO PROFESSIONALE

Visto il Decreto Legislativo Luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382 che istituisce gli Ordini e i Collegi delle professioni tecniche;

Visto il R.D. 25 novembre 1929, n. 2248 che approva il Regolamento per la professione dei Dottori Agronomi;

Vista la Legge 25 aprile 1938, n. 897 sulla obbligatorietà della iscrizione nell'Albo con il conseguente diritto di esercitare la professione;

Vista la legge 7 gennaio 1976, n. 3 che approva l'Ordinamento della professione di dottore agronomo e di dottore forestale;

Vista la deliberazione del Consiglio dell'Ordine del 13.02.2012;

Visto il D.P.R. 30.4.1981, n. 350 che approva il Regolamento Professionale;

Visto il D.P.R. 05.06.2001, n. 328/2001 con cernente modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti;

Vista la Circolare datata 24.09.2002 prot. 2638/2002 del CONAF;

Vista la Circolare n. 5/2011 del CONAF,

IL CONSIGLIO DELL'ORDINE

Ha deliberato:

- 1) - Ogni elaborato tecnico presentato da un Dottore Agronomo o da un Dottore Forestale a Enti, Uffici ed a privati dovrà essere autenticato con l'apposizione del timbro ad inchiostro, posto in maniera chiara e leggibile, ed attestante che il dottore Agronomo o il Dottore Forestale, firmatario dell'elaborato, possieda il requisito prescritto dalla Legge della iscrizione all'Albo professionale, così come statuito dall'art. 3 della Legge 7.1.1976, n. 3.
- 2) - Il timbro recherà il nome del professionista, il numero di iscrizione progressivo, nonché la sezione ed il settore di appartenenza in caso di iscritto alla Sezione B dell'Albo, e risponderà al formato ed alle caratteristiche indicate nel modello riprodotto in calce per quanto concerne i timbri analogici (a tampone), conformemente a quanto statuito dalla Circolare prot. 2638/2002 del 24.09.2002 del CONAF. Il numero progressivo non potrà essere attribuito ad altro iscritto anche in caso di cancellazione dall'Albo del primo attributario.

- 3) - Il timbro, previo rimborso del costo, verrà assegnato dal presidente dell'Ordine al professionista che ne abbia fatto richiesta e che risulti iscritto all'Albo. All'atto della consegna si dovrà rilasciare regolare ricevuta apponendo la firma sull'apposita scheda e/o registro. Presso il Consiglio dell'Ordine sarà tenuto il registro dei timbri consegnati al Professionista, in modo da tenere debito conto di eventuali timbri usurati o smarriti o di eventuale rilascio di un secondo timbro. Il timbro, in dotazione a ciascun professionista verrà riprodotto nella tessera di riconoscimento rilasciata dal Consiglio dell'Ordine ad ogni iscritto all'Albo professionale, mentre la smart – card rilasciata ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale, di cui al D.Lgs n.82/2005, già contiene il timbro digitale con relativo certificato di iscrizione all'Albo.
- 4) - Ogni professionista che sia in possesso del timbro dovrà averne cura essendo egli il solo responsabile.
- 5) - Nel caso il professionista cessi di essere iscritto all'Albo per dimissioni, trasferimento, o a seguito di provvedimento di cancellazione, dovrà riconsegnare il timbro, senza diritto ad alcun rimborso, all'atto stesso della presentazione della domanda di cancellazione o della comunicazione del provvedimento eventualmente adottato dal Consiglio. Dell'avvenuta riconsegna sarà data ricevuta all'interessato e ne sarà fatta annotazione sull'apposito registro, In caso di smarrimento del timbro, sia analogico (a tampone) che logico (smart card), il Professionista dovrà dare immediata comunicazione al Presidente dell'Ordine, nonché ad inoltrare copia della denuncia di smarrimento presentata alle Autorità Competenti. In caso di logoramento, il Professionista provvederà a presentare il timbro al Presidente, che redigerà il verbale di distruzione alla prima seduta utile del Consiglio dell'Ordine, i cui estremi saranno indicati nel registro dei timbri consegnati. Sia in caso di smarrimento che di logoramento, il Professionista potrà, a richiesta e previo pagamento, ottenere un duplicato, che sarà opportunamente registrato sul registro dei timbri consegnati.
- 6) - Il professionista cancellato dall'Albo che non riconsegnerà il timbro immediatamente, o entro il termine fissato dal Consiglio all'atto del provvedimento di cancellazione, verrà diffidato dandone comunicazione all'Autorità giudiziaria ed agli Enti ed Uffici interessati.
- 7) - Il professionista cancellato dall'Albo, che continui l'esercizio della professione e faccia uso del timbro, sarà passibile di denuncia alla Autorità giudiziaria a norma dell'art. 19 del R.D. 25.11.1929, n. 2248.
- 8) - É fatto divieto di provvedersi direttamente del timbro, o di usare timbri che abbiano caratteristiche simili. L'uso di timbri, che non siano stati consegnati dal presidente dell'Ordine è da considerarsi una infrazione a quanto stabilito dalle vigenti leggi e quindi perseguibile con provvedimento disciplinare, art. 11 del R.D. 25.11.1029 n. 2248 e Legge 07.01.1976, n. 3.
- 9) - L'Autorità giudiziaria, gli Enti ed Uffici pubblici comunque preposti alla vidimazione ed alla approvazione degli elaborati sono invitati ad accertare che gli stessi elaborati siano muniti del timbro attestante l'iscrizione all'Albo, respingendo quelli non in regola con le presenti norme delle quali si dà comunicazione a tutti gli interessati.

10) - I Dottori Agronomi ed i Dottori Forestali che abbiano l'annotazione a margine attestante il loro stato giuridico-professionale, dovranno attenersi a quanto previsto dall'art. 3 Legge 7 gennaio 1976, n. 3 che recita:

“Per l'esercizio della professione di dottore agronomo e di dottore forestale è obbligatorio l'iscrizione all'Albo.”

I Dottori Agronomi e i Dottori Forestali impiegati dello Stato o di altra Pubblica Amministrazione ai quali secondo gli ordinamenti loro applicabili, è vietato di norma l'esercizio della libera professione, possono a loro richiesta essere iscritti nell'Albo con annotazione a margine attestante il loro stato giuridico-professionale. Questi iscritti non potranno esercitare la libera professione, salvo i casi previsti dagli ordinamenti loro applicabili. Presso i rispettivi Ordini sarà conservato il timbro professionale che verrà consegnato di volta in volta per gli eventuali atti professionali autorizzati.

Per gli incarichi speciali che potessero essere loro conferiti in deroga al suddetto divieto, essi dovranno sottostare alla disciplina dell'Ordine. Gli iscritti all'Albo dipendenti dello Stato o di altra pubblica amministrazione, ai quali è consentito l'esercizio della libera professione, sono soggetti alla disciplina del Consiglio dell'Ordine solo per quanto riguarda tale esercizio. Gli iscritti di un Albo provinciale hanno la facoltà di esercitare la professione in tutto il territorio dello Stato”.

Nel caso di variazione dello stato giuridico-professionale di Dottore Agronomo o di Dottore Forestale, l'interessato è tenuto a darne comunicazione, a mezzo lettera raccomandata nei termini previsti di sessanta giorni al Consiglio dell'Ordine in base all'art. 33 Legge 07.01.1976, n. 3. In tal caso l'uso del timbro dovrà essere rispondente a quanto previsto dal nuovo stato giuridico-professionale.

11) - Le presenti disposizioni entrano immediatamente in vigore e rappresentano integrazione rispetto alle circolari CONAF.

Il responsabile Comm.Deontologia
Ordine dott Agr e For. Matera
Vito E. SELLITRI

Il Presidente
Ordine dott. Agr e For. Matera
Carmine COCCA